



Città metropolitana di Venezia

C.F. 80008840276

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre

S.U.A. per conto del Comune di Salzano

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI SALZANO (VE). CIG: 87658532BC

1. PREMESSE

La Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante (in seguito SUA), giusta convenzione con il Comune di Salzano di data 18/09/2018 prot. n. 68326.

Con determina a contrarre n. 223 del 25.05.2020, successivamente rettificata con determinazioni 604 del 30/12/2020, n. 200 del 04/05/2021 e n. 253 del 31/05/2021, il responsabile dell'Area Uso e Assetto del territorio del Comune di Salzano ha disposto di procedere all'affidamento della concessione in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60, 95 e 183 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice"), **con diritto di prelazione a favore del Promotore.**

Il luogo di svolgimento del servizio ed esecuzione dei lavori è il territorio del comune di Salzano [codice NUTS ITH35].

CIG: 87658532BC

Codice CUP: F63J19000060003

Codice CUI: 82007420274201900008

CPV: 45215400-1 Cimitero

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Mauro Vardiero, responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza del Territorio del Comune di Salzano.

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia.

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo: <https://cmvenezia.pro-q.it/>, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Per partecipare alla procedura, l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all'art. 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente rilascio delle credenziali d'accesso. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione "*Info & Helpdesk*" dove sono disponibili per il supporto tecnico sia un manuale d'uso che un servizio di assistenza "*Service desk*" (contatto mediante ticket in piattaforma, e-mail all'indirizzo assistenza.cmve@pro-q.it o telefono +39 06 97857005).

E' previsto un limite massimo di spazio e di memoria per la presentazione dei singoli documenti fissato in 20MB.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "*p7m*", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "*pdf*" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La piattaforma telematica di gara accetta le seguenti estensioni di file: .doc .docx .xls .xlsx .pdf .p7m .txt .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif .tiff .zip .rar .7z .pkcs7 .p7b .p7c .odt .ods .odp .rtf .xml

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

1. eventi di "*forza maggiore*" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono

l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;

2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica composto dai seguenti elaborati progettuali:
 - TAV 1 Relazione generale
 - TAV 2 Elaborati grafici
 - TAV 3 Calcolo della spesa
 - TAV 4 Quadro economico
 - TAV 5 Cronoprogramma
 - TAV 6 Schema di Convenzione;
 - TAV 7 Piano economico finanziario
 - TAV 8 Quadro delle spese sostenute
 - TAV 9 Capitolato speciale prestazionale
- determinazione n. 223 del 25/5/2020 del Responsabile dell'Area Uso e Assetto del Territorio del Comune di Salzano;
- determinazione n. 604 del 30/12/2020 del Responsabile dell'Area Uso e Assetto del Territorio del Comune di Salzano;
- determinazione n. 200 del 04/05/2021 del Responsabile dell'Area Uso e Assetto del Territorio del Comune di Salzano;
- determinazione n. 253 del 31/05/2021 del Responsabile dell'Area Uso e Assetto del Territorio del Comune di Salzano;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Salzano adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2014;
- Protocollo di Legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto in rappresentanza dei comuni aderenti all'Associazione, recepito con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 18/02/2020;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- modello DGUE;
- modello "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*";
- modello "*Scheda tecnica per la valutazione dei criteri di natura tabellare*";
- Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016).

La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione della SUA Città metropolitana di Venezia raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, a partire dallo stesso

giorno della data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l'oggetto di cui alla presente concessione è presente la sezione "**Comunicazioni di gara**" nella quale inserire "**Nuova comunicazione di gara**". Nella sezione "**Chiarimenti**", visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **il termine delle ore 12.00 del giorno 27/07/2021**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione "**Lista chiarimenti**".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente nella piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione e nel DGUE l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, DURATA VALORE E DELLA CONCESSIONE

La concessione ha ad oggetto l'affidamento, ai sensi dell'art. 183 del D.L.gs. 50/2016, della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un gruppo di n.96 loculi, n. 96 ossari, n. 4 cinerari e un ossario comune da realizzare

nel cimitero del Capoluogo nel Comune di Salzano, nonché della gestione funzionale ed economica per la concessione in uso di n.96 loculi.

La concessione è costituita da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche peculiari del servizio.

Per l'esatta descrizione delle prestazioni oggetto della concessione e degli oneri finanziari, organizzativi e di gestione a carico della ditta concessionaria si rinvia al Capitolato Speciale prestazionale, al Piano Economico Finanziario e agli ulteriori elaborati progettuali allegati al presente disciplinare.

L'importo della tariffa concessoria posto a base di gara è stimato in euro 2.700,00 Iva al 10% inclusa.

Il **valore complessivo stimato della concessione**, ai sensi dell'art. 167 comma 1 del Codice, ammonta ad euro 259.200,00 Iva compresa come desunto dal Piano Economico Finanziario presente tra la documentazione di gara e dal Quadro Economico dell'opera approvato dal Comune di Salzano che qui si riporta:

A) LAVORI A BASE DI GARA

A.1. Importo lavori categoria OG1 class. I	€ 169.700,00
A2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.200,00
SOMMANO	€ 173.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1. Spese tecniche (prog. DD.LL. CSP, CSE)	€ 16.000,00
B2. Spese tecniche collaudo statico	€ 3.735,00
B3. Cassa previdenza	€ 789,40
B.4 I.V.A. 10% su lavori	€ 17.390,00
B.5 I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 4.515,38
B.6 Spese attività RUP	€ 1.739,00
contributo Anac	€ 225,00
Oneri finanziari, imprevisti arrotondamento	€ 40.906,22
SOMMANO	€ 85.300,00

TOTALE A+B = € 259.200,00

Il **valore complessivo dell'investimento previsto** (lavori, spese tecniche e altre spese) è stato stimato in euro 195.903,40 al netto di Iva e Cnpaia corrispondente a euro 218.680,00 Iva inclusa.

E' prevista l'erogazione di un **contributo di euro 10.000,00** Iva 10% inclusa da parte del Comune di Salzano al concessionario al momento della posa del gruppo di loculi.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE

4.1 DURATA

La durata della concessione è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla stipula del contratto, e comunque fino alla concessione in uso ai privati del numero di 96 loculi.

Alla scadenza, il Comune di Salzano riacquista automaticamente e senza alcuna formalità la piena disponibilità e il pieno possesso dell'area.

Qualora, alla naturale scadenza della concessione, i loculi non risultassero ancora del tutto ceduti ai privati, saranno acquistati dal Comune di Salzano, il quale provvederà al pagamento del prezzo convenuto contrattualmente a favore del concessionario man mano che i manufatti saranno dati in concessione d'uso agli utenti privati che ne facciano richiesta.

4.2 OPZIONI

Modifiche del contratto: Il contratto di PPP potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice.

4.3 DIRITTO DI PRELAZIONE

Il Promotore può esercitare il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 15 del Codice e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. In caso di aggiudicazione in favore di operatore economico diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano economico finanziario asseverato e quadro economico dell'investimento agli atti di gara, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016, pari a € **5.450,00 (IVA compresa)** come indicato nell'elaborato progettuale TAV-8.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti che seguono. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

(nel DGUE parte IV sezione A compilare il punto 1)

- a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio da affidare in concessione; nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g), il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente al raggruppamento o consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito richiesto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, deve:

(nel DGUE parte IV sezione B compilare il punto 1b e il punto 6)

- b) possedere un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni (annualità afferenti a bilanci approvati antecedentemente alla data di pubblicazione del bando) non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (euro 195.903,40 Iva esclusa), vale dire non inferiore ad euro 19.590,34 (al netto dell'IVA). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività;

- c) avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, vale a dire non inferiore ad euro 9.795,17 (al netto dell'IVA). Il requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova dei requisiti b) e c), ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII parte I, del Codice, può essere fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere b) e c).

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. REQUISITI INERENTI I SERVIZI

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, deve soddisfare i seguenti requisiti:

(nel DGUE parte IV sezione C compilare il punto 1b)

- d) svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (da Giugno 2016 a Giugno 2021) di servizi affini a quello previsto dall'intervento, ossia realizzazione e gestione economica di costruzioni di nuovi loculi, per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, vale a dire almeno pari ad euro 9.795,17 (IVA esclusa);

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi il suddetto requisito deve essere posseduto complessivamente.

Per i Consorzi ai sensi dell'articolo 47 comma 2 bis il suddetto requisito deve essere posseduto da tutti i singoli consorziati esecutori.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 comma 5 e all'All. XVII parte II, del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita tramite i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, mediante i certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In alternativa al possesso del requisito d) in oggetto, il concorrente può incrementare di n. 2 volte i requisiti previsti nel precedente paragrafo 7.2.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82 comma 2 e 87 commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.3.2. REQUISITI INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(nel DGUE parte II sezione A)

- e) Il concorrente deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, per la categoria OG 1 Opere edili - Classifica I.

Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione di lavori, le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti (vedi successivi paragrafi 7.3.3) attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice,

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. La comprova del requisito è fornita mediante attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il suddetto requisito deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

7.3.3. REQUISITI INERENTI LA PROGETTAZIONE

L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata al possesso di attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

I concorrenti in possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata da S.O.A. potranno:

- individuare uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Codice in possesso dei requisiti progettuali, cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva (progettista "*individuato*");
- associare, quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Codice in possesso di tali requisiti (progettista "*associato*"); al progettista può essere attribuita esclusivamente la veste di mandante, nel caso in cui il progettista sia a sua volta costituito da un'associazione temporanea, si applicano le regole stabilite per i sub raggruppamenti di tipo misto; uno stesso Progettista non può essere associato o individuato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

I professionisti dovranno dimostrare i seguenti requisiti:

- a) possesso di titolo di Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o equipollente e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e iscrizione al relativo Ordine Professionale.
- b) possesso dell'abilitazione ed essere in regola con aggiornamento periodico per la qualifica a Coordinatore per la Sicurezza per la fase di progettazione ed esecutiva così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di **servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla **categoria E.11** cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (euro 169.700,00).

Il concorrente dovrà riportare tali requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) in una **RELAZIONE SUI PROFESSIONISTI**, contenente **l'elenco dei nominativi e le relative qualificazioni** (con l'indicazione se interno alla struttura dell'operatore economico partecipante o esterno, in quanto i soggetti esterni dovranno compilare il proprio DGUE), con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. Dovrà essere inoltre indicata la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**. I progettisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria.

Si evidenzia che non è ammessa l'indicazione o l'associazione di progettisti per i quali sussistano i divieti previsti dall'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (redazione dei precedenti livelli di progettazione) ovvero per i quali sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale).

Non è, inoltre, ammessa l'indicazione o l'associazione di progettisti laddove, abbiano disatteso agli obblighi rivenienti dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001 (piani di emersione).

Il mancato possesso dei predetti requisiti da parte anche di uno solo dei professionisti indicati od associati, comporta l'esclusione del concorrente.

Qualora il progettista sia un raggruppamento temporaneo tra professionisti, si ricorda che dovrà essere prevista la presenza di almeno un **giovane professionista** (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016).

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente.

La comprova dei suddetti requisiti, e fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5, e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita mediante copia informatica dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, l'operatore economico dovrà fornire copia informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

L'iscrizione ad albi, ordini, e analoghi sarà verificata d'ufficio dalla stazione appaltante, mentre per quanto concerne la partecipazione ai corsi il relativo attestato dovrà essere prodotto in copia.

Le imprese attestare per prestazioni di sola esecuzione (art. 92 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti di cui sopra, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli.

Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione (art. 92 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti, di cui sopra, attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista, in grado di dimostrarli, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nei pertinenti punti di cui ai paragrafi da 7 a 7.3.3.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono dimostrare i requisiti di cui ai paragrafi da 7 a 7.3.3 a norma dell'art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO (nel DGUE Parte II sezione C)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento : sì, ma tenendosi conto della *“plenaria”* (Cons Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23), secondo cui non è ammissibile *“un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile”*.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel proprio DGUE, le prestazioni (lavori/servizio/fornitura) che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 174, comma 2 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 174, comma 6 del Codice l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 174, comma 5 del Codice.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione

all'Amministrazione concedente.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di concessione.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, espone il concessionario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 *quinquies* del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

10. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO

10.1 L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore netto dell'investimento pari a euro 195.903,40 e precisamente di importo pari ad **euro 3.919,00** salvo quanto previsto all'art 93 comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, alternativamente da:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Salzano, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 comma 1 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere del Comune di Salzano: Banca Intesa San Paolo S.P.A. IBAN: IT 32 N 03069 02126 100000046065; si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo contante, bonifico o assegno circolare, la quietanza del versamento, presso la tesoreria sopraindicata, dovrà essere inserita come file nella documentazione amministrativa.

Non è ammesso l'inserimento della copia dell'assegno circolare;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“*Allegato A – Schemi Tipo*” del decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“*Allegato B – Schede Tecniche*” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- 5) **la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore del Comune di Salzano, Via Roma, 166, 30030 Salzano (VE) Cod. Fisc. 82007420274.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005; in detti casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, per le percentuali ivi indicate.

Ai sensi dello stesso art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate (Il principio vale solo per il consorzio stabile: cfr. anche ANAC, delibera 1 marzo 2017 n. 227).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie non previste a pena di esclusione dal codice).

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

10.2. L'offerta deve essere, altresì, corredata dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo del Codice, di importo pari ad **euro 4.898,00** in misura pari al **2,5 per cento** del valore dell'investimento (euro 195.903,40), come desumibile dal progetto posto a base di gara. Lo svincolo di tale cauzione avviene per il concorrente aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto.

La stessa può essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria e deve essere intestata a favore del **Comune di Salzano, Via Roma, 166, 30030 Salzano (VE) Cod. Fisc. 82007420274**.

11. SOPRALLUOGO

E' **obbligatorio** da parte dei concorrenti, prima della formulazione dell'offerta e **pena l'esclusione dalla presente procedura di gara**, effettuare un sopralluogo al fine di prendere atto e cognizione dei luoghi dove verranno svolti i lavori e le attività in concessione. Il promotore è esentato dall'obbligo di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere eseguito esclusivamente previo appuntamento telefonico presso l'Ufficio LL.PP. del Comune di Salzano nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ad uno dei seguenti recapiti:

- telefono 041/5709763

- e-mail: lavoripubblici@comune.salzano.ve.it

concordando il giorno e l'ora in cui effettuare la presa visione ed il sopralluogo.

Non sarà consentito la visione dei lavori agli operatori economici sprovvisti di prenotazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti.

Il Comune di Salzano rilascerà l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo sarà effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice il sopralluogo dovrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non è necessario allegare l'attestazione di presa visione dello stato dei luoghi in quanto detto adempimento verrà verificato d'ufficio da parte della Stazione Unica Appaltante con il Comune di Salzano.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro **20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2010 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> entro e non oltre il **termine ultimo per la presentazione delle offerte** fissato per le **ore 12:00 del giorno 06/08/2021** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma "*Info & Helpdesk*".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (si veda il punto 2 del manuale presente nella sezione "*Info & Helpdesk*").

L'operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all'interfaccia "*Pannello Gara Fornitore*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Partecipazione gara*", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step "*Conferma e invio*", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**.

ATTENZIONE

Si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (Pannello Gara - Partecipazione gara – opzione "Ritira busta") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. **Pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (si veda il paragrafo 1 del presente disciplinare).

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in piattaforma PRO-Q come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma PRO-Q. Con riferimento alle diverse forme di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione "*Info & Helpdesk*".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente disciplinare al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà attivato **esclusivamente** attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione "*Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara*".

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l'inserimento da parte dell'operatore economico dei dati richiesti.

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare l'allegato "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*", il DGUE e la corrispondente documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

ATTENZIONE:

per l'assolvimento dell'imposta di bollo è necessario apporre 1 marca da bollo da euro 16,00 sull'allegato "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*"; detto allegato contiene anche la dichiarazione che la marca da bollo apposta non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla piattaforma tra i documenti di gara e secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. E' altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

N.B. Il DGUE deve essere presentato dal concorrente e dall'eventuale progettista esterno (il progettista esterno non compila, però, la Parte IV "Criteri di selezione").

Parte I– Informazioni sulla procedura di concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si richiede la compilazione della sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 7.3.2 del presente disciplinare: **attestazione SOA** (indicare estremi con data rilascio, data scadenza/effettuazione verifica triennale, data scadenza validità quinquennale, categorie e le classifiche).

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 commi 1 e 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale l'ausiliaria medesima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 235/2010, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della

concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4) PASSOE dell'ausiliaria.

Per le dichiarazioni di cui al punto 2), si consiglia di utilizzare l'apposito modello **“AVVALIMENTO”** disponibile tra i documenti di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun soggetto allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice (si rinvia al punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A punti 1 e 2 per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B punti 1b e 6 per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C punto 1b per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3.1 lett. d) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE degli eventuali professionisti esterni è sottoscritto digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte con firma digitale (utilizzando l'allegato "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E A CORREDO DEL DGUE"), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara che manterrà valida l'offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi ed i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, nonché sull'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori stessi;
- 4 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, come citata nel Disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e delle vigenti norme in materia;
5. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
6. dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
7. dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. dichiara che il piano economico-finanziario presentato comprende e indica le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, del Codice;
9. accetta di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara e dagli altri documenti di gara, nessuno escluso, che dovranno essere considerati nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara;

10 indica il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

11 autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In particolare, il concorrente deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali siano le esigenze di riservatezza in concreto tutelate, indicando quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali;

ATTENZIONE: la S.A. si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Salzano con delibera di Giunta n. 6 del 28/1/2014, reperibile tra la documentazione di gara, e si impegna in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

14. di accettare integralmente il Protocollo legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto in rappresentanza dei comuni aderenti all'Associazione, presente tra la documentazione di gara recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2020;

15. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

16. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

17 (Per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110, commi 4, 5 e 6) dichiara di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:

- comma 4
- concordato "in bianco"; concordato "liquidatorio";
- comma 5;

□ comma 6;

18. (Per gli operatori economici che intendono costituire società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice in caso di aggiudicazione) dichiara che, dopo l'aggiudicazione, costituirà una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto;

19. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara;

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 19, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero utilizzando l'allegato "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*", debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega i seguenti documenti in formato elettronico:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;-in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2. documento, in modalità informatica (si rinvia al paragrafo 10.1) attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia della **CERTIFICAZIONE** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. documento, in modalità informatica (si rinvia al paragrafo 10.2), attestante la **CAUZIONE** di cui all'art. 183 comma 13 primo periodo del Codice;

5. la RELAZIONE SUI PROFESSIONISTI di cui al paragrafo 7.3.3 del disciplinare di gara contenente:

- il nominativo dei singoli progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e le relative qualificazioni (con l'indicazione se interni alla struttura dell'operatore economico partecipante o esterni), il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

- l'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura che i progettisti hanno espletato negli ultimi 10 anni, con indicazione del soggetto committente, dell'oggetto e categoria dei lavori, dell'importo dei lavori e della richiesta categoria e del periodo di esecuzione;

- i requisiti e gli adempimenti formativi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

6. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;

7. [Facoltativo] copia dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui ai paragrafi 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (ad es: attestazioni SOA, certificati/attestazioni di eseguiti servizi rilasciati dall'amministrazione/soggetto contraente con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e dell'importo).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nel “Pannello Richieste tecniche” della piattaforma, l'offerta tecnica contenente la seguente documentazione:

- 1) **PROGETTO DEFINITIVO** per la valutazione del **criterio A** della tabella del paragrafo 18.1 del disciplinare che dovrà contenere i seguenti **i seguenti elaborati**:

N.	Descrizione	Note
1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA	Elaborato che dovrà comprendere: - studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; - studio per il superamento delle barriere architettoniche; - studi specifici eventuali; - censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
2	RELAZIONI TECNICHE E RELAZIONI SPECIALISTICHE	- Relazione e calcoli delle strutture e degli impianti - Relazione geotecnica/geologica
3	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI	Elaborato
4	ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE E URBANISTICA CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI	Tavola
5	RILIEVI PLANOALTIMETRICI	Tavola in adeguata scala
6	ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO	Tavola in adeguata scala
7	COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO CON DESCRIZIONE ESTESA DELLE VOCI	Elaborato
8	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	Elaborato
9	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE	Elaborato

	PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA	
--	---	--

- 2) **SCHEDA TECNICA** per la valutazione dei **criteri di natura tabellare B** “*QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO IN CANTIERE. IMPRESA CERTIFICATA IBS OHSAS 18001:2007*” e **C** “*QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO IN CANTIERE. IMPRESA CERTIFICATA UNI EN ISO 14001:2004*” della tabella del paragrafo 18.1, redatta sulla base del modello presente tra la documentazione di gara;
- 3) **SCHEDA MEZZI D’OPERA** per la valutazione del **criterio D** “*ADEGUATEZZA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI CHE VERRANNO IMPIEGATI IN CANTIERE*” della tabella del paragrafo 18.1;
- 4) **SCHEDA PROCESSI E METODI DI LAVORAZIONE** per la valutazione del **criterio E** “*ADEGUATEZZA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PROCESSI E METODI DI LAVORAZIONE CHE VERRANNO IMPIEGATI IN CANTIERE*” della tabella del paragrafo 18.1;
- 5) **SCHEDA MISURE RIDUZIONE INQUINAMENTI** per la valutazione del **criterio F** “*MISURE ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE ATTE A RIDURRE I LIVELLI DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO*” della tabella del paragrafo 18.1;
- 6) **SCHEDA RIDUZIONE IMPATTO VIABILISTICO** per la valutazione del **criterio G** “*MISURE ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE VOLTE A MITIGARE L’IMPATTO DEI LAVORI SUL SISTEMA VIABILISTICO ESISTENTE*” della tabella del paragrafo 18.1.

L’offerta tecnica dovrà contenere tutte le informazioni relative agli elementi oggetto di valutazione. Dette informazioni dovranno consentire una rapida individuazione degli elementi offerti ed essere comprensive di quanto richiesto nella tabella di attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo 18.1.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nella sezione “*Richieste economiche*”, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1 l'**OFFERTA ECONOMICA** compilata inserendo nell'apposito modello generato automaticamente dalla piattaforma, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre (con un massimo di due cifre decimali) e in lettere rispetto al canone di concessione per ogni loculo sepolcrale **pari ad € 2.430,00 (IVA al 10% esclusa)**;
- b) gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni **in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** da sostenere durante la concessione e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto;
- c) il **proprio costo della manodopera** da sostenere durante la concessione e rientrante nell'ambito dell'importo complessivo offerto.

2 il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** della concessione, **asseverato** da uno dei soggetti di cui al comma 9 primo periodo, dell'art. 183 del Codice;

Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

3 ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA FACENTI PARTE DEL PROGETTO DEFINITIVO:

- **Computo metrico estimativo;**
- **Quadro economico dell'opera con l'indicazione dei costi per la sicurezza;**
- **Elenco prezzi ed eventuali analisi dei prezzi;**
- **Cronoprogramma;**
- **Stima dei costi di manutenzione dell'opera previsti nell'arco temporale di durata della concessione (n. 5 anni) e relativo cronoprogramma annuale comprensivo dei costi.**

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto in relazione alla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Tabella “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica”

.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO E CRITERI MOTIVAZIONALI
A	<p>PROGETTO DEFINITIVO (rif. art. 23 del D.lgs. 50/2016)</p> <p>dovrà comprendere gli elaborati specificati al paragrafo 16</p>	30 punti	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">$P=mc \times 30$</p> <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.</p> <p>La commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completezza degli elaborati progettuali; - attinenza degli elaborati presentati alla normativa vigente e al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e posto a base di gara; - fattibilità del progetto definitivo con riferimento al progetto posto a base di gara; - risparmio per la Stazione appaltante per quanto riguarda i costi di manutenzione dell'opera nell'arco temporale della durata della concessione (n.5 anni) <p>Altre note da considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto definitivo dovrà essere elaborato secondo le direttive e criteri progettuali definiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.
B	<p>QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO IN CANTIERE. IMPRESA CERTIFICATA IBS OHSAS 18001:2007</p> <p>Allegare certificazione se posseduta</p>	6 punti	<p>Possesso di certificazione punti 6</p> <p>Assenza di certificazione punti 0</p>

	In caso di RTI, il punteggio verrà assegnato solo se tutti gli operatori riuniti sono in possesso di tale certificazione		
C	<p>QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO IN CANTIERE. IMPRESA CERTIFICATA UNI EN ISO 14001:2004</p> <p>Allegare certificazione se posseduta</p> <p>In caso di RTI, il punteggio verrà assegnato solo se tutti gli operatori riuniti sono in possesso di tale certificazione</p>	6 punti	<p>Possesso di certificazione punti 6</p> <p>Assenza di certificazione punti 0</p>
D	<p>ADEGUATEZZA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI CHE VERRANNO IMPIEGATI IN CANTIERE</p> <p>Il concorrente dovrà allegare la SCHEDA MEZZI D'OPERA (dimensione massimo 1 cartella formato A4) dove dovrà indicare l'elenco dei mezzi che intende utilizzare per l'esecuzione delle principali lavorazioni e che saranno messi a disposizione delle maestranze; per ciascun mezzo dovrà essere indicato se lo stesso è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di proprietà dell'impresa; - in dotazione all'impresa a fronte di contratti leasing o di locazione; - noleggiato di volta in volta 	6 punti	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">P=mc x 6</p> <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.</p> <p>La commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <p>adeguatezza dei mezzi d'opera proposti rispetto alle lavorazioni da realizzare</p> <p>Si avverte che la Commissione giudicatrice, in caso di schede che superino il limite a fianco indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto della prima cartella</p>
E	<p>ADEGUATEZZA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PROCESSI E METODI DI LAVORAZIONE CHE VERRANNO IMPIEGATI IN CANTIERE</p> <p>Il concorrente dovrà allegare la SCHEDA PROCESSI E METODI DI LAVORAZIONE (dimensione massimo n. 2 cartelle formato A4 ed 1 eventuale cartella A3) dove dovrà indicare i processi e i metodi di lavorazione che intende attuare per l'esecuzione delle principali lavorazioni. Di seguito si riporta il contenuto minimo utile alla valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elenco di attività per opere analoghe a quelle in oggetto (indicarne almeno una); - Descrizione delle misure di abbattimento delle interferenze del cantiere con le attività esistenti e nei confronti degli utenti nel normale orario di apertura cimiteriale e/o in occasione di 	13 punti	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">P=mc x 13</p> <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.</p> <p>La commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <p>giudizio di insieme rispetto a quanto indicato nella scheda; verranno premiati i seguenti aspetti, con riferimento alle misure di cantiere volte a migliorare le condizioni di sicurezza sia per gli operatori che verso le attività esistenti (operatori cimiteriali, utenti, cerimonie):</p>

	<p>cerimonie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione della gestione delle risorse dedicate alla concessione offerte durante l'esecuzione dei lavori; - Descrizione delle caratteristiche dei luoghi dove si eseguiranno i lavori oggetto della gara che sono a conoscenza dell'offerente. 		<ul style="list-style-type: none"> - esperienza specifica in attività per opere analoghe a quelle in oggetto; - abbattimento delle interferenze del cantiere con le attività esistenti e nei confronti degli utenti nel normale orario di apertura cimiteriale e/o in occasione di cerimonie; - compatibilità del piano di organizzazione del cantiere e del programma lavori con le risorse dedicate; - chiarezza espositiva della relazione; - qualità della gestione delle risorse dedicate alla concessione offerte durante l'esecuzione dei lavori; - grado di conoscenza delle caratteristiche dei luoghi dove si eseguiranno i lavori oggetto della gara. <p>Si avverte che la Commissione giudicatrice, in caso di schede che superino il limite a fianco indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto delle prime due cartelle e dell'eventuale cartella A3.</p>
F	<p>MISURE ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE ATTE A RIDURRE I LIVELLI DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO</p> <p>Il concorrente dovrà allegare la SCHEDA MISURE RIDUZIONE INQUINAMENTI (massimo 2 cartelle formato A4 ed 1 eventuale cartella A3) dove dovrà indicare le misure organizzative che intende attuare per ridurre i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico nell'esecuzione delle principali lavorazioni. Di seguito si riporta il contenuto minimo utile alla valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione delle misure di riduzione dei rumori e polveri o esternalità derivanti dalle attività; - Descrizione dei metodi di abbattimento delle interferenze acustiche del cantiere con le attività esistenti e nei confronti degli utenti nel normale orario di apertura cimiteriale; - Descrizione della gestione delle risorse dedicate alla concessione offerte durante l'esecuzione dei lavori 	6 punti	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P=mc \times 6$ <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.</p> <p>La commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nella scheda premiando i seguenti aspetti, con riferimento alle misure di cantiere volte a mitigare l'impatto acustico e atmosferico dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure di riduzione dei rumori e polveri o esternalità derivanti dalle attività; - abbattimento delle interferenze acustiche del cantiere con le attività esistenti e nei confronti degli utenti nel normale orario di apertura cimiteriale; - chiarezza espositiva della relazione; - qualità della gestione delle "risorse dedicate all'appalto" offerte durante l'esecuzione dei lavori; <p>Si avverte che la Commissione giudicatrice, in caso di schede che superino il limite a fianco indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto delle prime due cartelle e</p>

		dell'eventuale cartella A3
G	<p>MISURE ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE VOLTE A MITIGARE L'IMPATTO DEI LAVORI SUL SISTEMA VIABILISTICO ESISTENTE</p> <p>Il concorrente dovrà allegare la SCHEDA RIDUZIONE IMPATTO VIABILISTICO (massimo 1 cartella formato A4 ed 1 eventuale cartella A3) dove dovrà indicare le misure organizzative che intende attuare per mitigare l'impatto dei lavori sul sistema viabilistico esistente (pedonale, parcheggi, vie d'esodo, percorsi dedicati, accessi al cantiere). Di seguito si riporta il contenuto minimo utile alla valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione misure per creare percorsi protetti e dedicati anche a mezzo planimetrie dedicate; - Descrizione delle misure di abbattimento delle interferenze del cantiere con le attività esistenti e nei confronti degli utenti nel normale orario di apertura cimiteriale 	<p>13 punti</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P=mc \times 13$ <p>dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.</p> <p>La commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <p>giudizio di insieme rispetto a quanto indicato nella scheda premiando i seguenti aspetti, con riferimento alle misure di cantiere volte a mitigare l'impatto dei lavori sia sul sistema viabilistico esterno che rispetto a quello interno pedonale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure per creare percorsi protetti e dedicati; - abbattimento delle interferenze del cantiere con le attività esistenti e nei confronti degli utenti nel normale orario di apertura cimiteriale; - chiarezza espositiva della relazione <p>Si avverte che la Commissione giudicatrice, in caso di schede che superino il limite a fianco indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto della prima cartella</p>

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.2.1. Elementi di natura qualitativa (Criteri A, D, E, F e G della Tabella "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica")

La Commissione giudicatrice assegnerà a ciascun criterio un coefficiente tra quelli sotto riportati, al quale corrisponderà il rispettivo giudizio.

Ogni Commissario provvederà ad esprimere discrezionalmente il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:

- Insufficiente: coefficiente pari a 0
- Sufficiente: coefficiente pari a 0,25
- Buono: coefficiente pari a 0,5
- Distinto: coefficiente pari a 0,75
- Ottimo: coefficiente pari a 1

Successivamente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari e moltiplicato il valore medio ottenuto per il punteggio massimo conseguibile dal criterio oggetto di valutazione.

18.2.2. Elementi di natura tabellare (Criteri B e C della Tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”)

La Commissione giudicatrice assegnerà al criterio oggetto di valutazione il punteggio complessivo previsto nel caso di possesso di quanto richiesto, nel caso di assenza non verrà assegnato alcun punteggio.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “lineare”** :

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Ribasso unico percentuale sul canone di concessione per loculo pari ad euro 2.430,00 (IVA al 10% esclusa)	punti 20	Pi=20 * Ci Ci = Ra/Rmax dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; Pi = punteggio attribuito alla singola offerta

18.4 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2 del 21/09/2016, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, attraverso l’utilizzo della seguente formula:

$$K(x) = \sum_n * [W_i * V(x)_i]$$

dove:

K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x;

n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

W_i è il peso/punteggio attribuito all’elemento di valutazione i-esimo;

V(x)_i è il coefficiente espresso in valori centesimali, riferito all’Offerta (x) e all’elemento di valutazione i-esimo , variabile tra zero e uno;

∑_n è la sommatoria.

I punteggi discrezionali relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa saranno sommati ai punteggi assegnati ai criteri di natura tabellare.

PUNTEGGIO TOTALE FINALE

Il punteggio totale finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio ottenuto per l'offerta economica. Sulla base del punteggio totale finale sarà formulata la graduatoria.

Riparametrazione

Si precisa che non si procederà ad alcuna riparametrazione.

N.B. 1:

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque.

N.B. 2:

Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma PRO-Q e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante; al riguardo, si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica PRO-Q e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma PRO-Q.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA TELEMATICA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma PRO-Q al momento della ricezione dell'offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio e-mail di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La **prima seduta pubblica telematica** avrà luogo il giorno **10/08/2021** alle **ore 09.00** presso la sede della Città metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre (VE). E' possibile per gli operatori economici registrati alla piattaforma PRO-Q e partecipanti alla gara, prendere visione dello svolgimento delle operazioni di gara direttamente dalla piattaforma stessa, accedendo alla pagina "Sedute pubbliche" disponibile nel pannello gara fornitore. Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante. Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta

della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno un giorno prima della data fissata, sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al link “*Bandi SUA*”, nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara, e nella piattaforma PRO-Q in “*Comunicazioni dell’Amministrazione*” della procedura di gara. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e modalità sopra specificate.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la regolarità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che costituisce il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.76 comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell’art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77 comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” e sulla piattaforma telematica PRO-Q, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, si insedierà la Commissione per il proseguimento delle operazioni di gara.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e il PEF e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, se necessario, in relazione ad eventuali calcoli complessi da effettuarsi, secondo i criteri e le modalità descritte.

La Commissione effettuerà poi in seduta riservata, congiuntamente al RUP, la verifica della congruità e della coerenza del piano economico finanziario del primo classificato e a discrezione anche di ogni altro soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di richiedere ai concorrenti di presentare giustificazioni, chiarimenti e quant'altro dovesse essere ritenuto necessario al fine di operare le suddette verifiche.

In caso di piano economico – finanziario non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara, che procederà sempre ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle Documentazione Amministrativa e Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il piano economico finanziario è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, nei confronti dell'offerente al quale la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione; prima dell'aggiudicazione, la Stazione Unica Appaltante, richiederà al medesimo concorrente di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

La SUA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice l'Amministrazione comunale si riserva di poter chiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie e le polizze previste dallo schema di convenzione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del comune di Salzano.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92 commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il comune procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non proceda alla sottoscrizione dello stesso secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'amministrazione senza alcuna valida giustificazione, il comune di Salzano lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria ed aggiudicherà il contratto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il comune interessato interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 2.500,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, il cui importo presunto è pari ad euro 1.600,00.

Le spese di cui sopra dovranno essere considerate nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara. Tutte le somme citate sono da corrispondere aggiungendo l'IVA di legge, ove dovuta.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “*sensibili*”.

IL DIRIGENTE

dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)